

COMUNE DI SUTERA

(Provincia di CALTANISSETTA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 03 del 26 APRILE 2007

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I		
	NORME GENERALI		
1	Oggetto e scopo del regolamento.	21	Adempimenti successivi – Pagamenti a rate.
2	Campo d' applicazione – Limiti - Esclusioni.	22	Perfezionamento della definizione.
3	Aliquote, Tariffe e Forme di gestione.		CAPO VI
	CAPO II		SANZIONI TRIBUTARIE – INTERESSI
	ENTRATE TRIBUTARIE		RAVVEDIMENTO
4	Funzionario responsabile.	23	Sanzioni.
5	Attività di liquidazione e d'accertamento delle entrate tributarie.	24	Ritardati od omessi versamenti.
6	Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.	25	Procedimento d'irrogazione delle sanzioni.
7	Disciplina dei controlli.	26	Irrogazione immediata delle sanzioni.
8	Autotutela.	27	Ravvedimento operoso.
	CAPO III		CAPO VII
	ENTRATE NON TRIBUTARIE		VERSAMENTI E RIMBORSI
9	Funzionario responsabile.	28	Modalità dei versamenti - Differimenti.
10	Accertamento delle entrate non tributarie.	29	Validità dei versamenti dell'imposta.
	CAPO IV	30	Rimborsi – compensazioni e acollo.
	STATUTO DEI DIRITTI DEL	31	Limiti d'esenzione per versamenti e rimborsi di modesto ammontare.
	CONTRIBUENTE		CAPO VIII
11	Principi generali.		COMPENSO INCENTIVANTE AL
12	Informazione del contribuente.		PERSONALE ADDETTO
13	Conoscenza degli atti e semplificazione.	32	Compenso incentivante al personale addetto.
14	Motivazione degli atti – Contenuti.	33	Utilizzazione del fondo.
15	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.		CAPO IX
16	Interpello del contribuente.		NORME FINALI E TRANSITORIE
	CAPO V	34	Norme finali.
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	35	Norme abrogate.
17	Accertamento con adesione.	36	Pubblicità del regolamento e degli atti.
18	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.	37	Entrata in vigore del regolamento.
19	Procedura per l'accertamento con adesione.	38	Casi non previsti dal presente regolamento.
20	Atto d'accertamento con adesione	39	Rinvio dinamico.
		40	Tutela dati personali
		41	Spostamento termini di presentazione delle dichiarazioni o comunicazione.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dal D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";
- dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
- dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;
- da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Aliquote, Tariffe e Forme di gestione.

1. Le aliquote e le tariffe si intendono confermate per l'esercizio successivo qualora non modificate entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio.

2. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata, anche disgiuntamente per ogni singolo tributo ed in relazione alle possibilità operative dell'ufficio tributi, in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate, mediante:

- a. Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, e 28 della legge 8/6/90 n° 142;
- b. Affidamento con convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 142/90;
- c. Affidamento con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
- d. Affidamento in concessione con procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. n° 43/88 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs n° 446/97.

3. Il visto di esecutività sugli eventuali ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto in ogni caso dal funzionario responsabile del tributo.

CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 - Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con determinazione sindacale .

2. Il Funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del Funzionario responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi.

Art. 5 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 6 - Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.

1. Spetta al Responsabile del relativo tributo, costituirsi per il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.
4. Con apposito provvedimento il Responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a)esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b)grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c)costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d)costo derivante da inutili carichi di lavoro;
5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.
6. La riscossione coattiva dei tributi viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, tramite ingiunzione fiscale. A tali fini l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
7. La riscossione coattiva può avvenire tramite ruolo qualora il concessionario offra condizioni più vantaggiose per il Comune;
8. Prima dell'ingiunzione fiscale in materia di tarsi il funzionario responsabile :
 - a)emette sollecito di pagamento aumentato degli interessi legali e/o moratori e delle altre spese;
 - b)emette avviso di liquidazione o accertamento con la quale viene comminata la sanzione prevista : tali provvedimenti devono essere notificati;
9. In materia di contenzioso ed in esecuzione dell'art. 12 – comma 2 della legge 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002), il debitore può produrre ricorso contro le ingiunzioni fiscali relative ai tributi comunali davanti alla commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione stessa.

Art. 7 - Disciplina dei controlli.

1. La Giunta comunale potrà, con apposita deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno, disciplinare le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo. Il programma annuale dell'attività di controllo dovrà tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il Responsabile del servizio finanziario e con il Funzionario Responsabile del tributo. In mancanza della deliberazione, l'ufficio continuerà ad applicare le procedure ed i criteri seguiti nei due anni precedenti.
2. Il Responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 8 - Autotutela.

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO III - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 9 - Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del servizio economico finanziario".

2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:
— del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
— del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive.

4. Prima dell'ingiunzione in materia di entrate patrimoniali il funzionario responsabile:
a) emette sollecito di pagamento aumentato degli interessi legali e/o moratori e delle altre spese;
b) avviso di liquidazione o accertamento con la quale viene comminata la sanzione prevista : tali provvedimenti devono essere notificati;

5. In materia di contenzioso il debitore può produrre ricorso od opposizione davanti al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale, secondo le rispettive competenze) a norma del codice di procedura civile entro 60 gg. della notifica dell'ingiunzione di pagamento.

6. Qualora venga chiamato in giudizio, il Comune dovrà ricorrere all'assistenza tecnica, non essendo previsto che la difesa venga esercitata con propri funzionari.

Art. 10 - Accertamento delle entrate non tributarie.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 11 - Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 12 - Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 13 - Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza io dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 14 - Motivazione degli atti - Contenuti.

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 15 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione

medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 16 - Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17 - Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 Art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 18 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 19 - Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti e purché quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 20 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 21 - Adempimenti successivi – Pagamenti a rate

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 28.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 2 (due) rate trimestrali di pari importo: ogni rata non potrà comunque essere inferiore a €. 100,00 (cento). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
4. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
5. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 23, comma 4, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
6. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 22 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 21, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 21.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del versamento, il contribuente deve fare pervenire all'ufficio tributi copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
3. L'intervenuta definizione non esclude la facoltà di rettifica da parte dell'ufficio, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, nel caso di sopravvenuta conoscenza da parte dell'ufficio di nuova materia imponibile.

CAPO VIII - SANZIONI TRIBUTARIE – INTERESSI - RAVVEDIMENTO

Art. 23 - Sanzioni.

1. Per l'omessa o tardiva presentazione della denuncia o comunicazione o dichiarazione si applica, sul tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	MINIMA %	MASSIMA %	IMPORTO MINIMO
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.	100	500	103,00
Pubblicità	100	200	51,65
Affissioni	100	200	51,65
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100	200	51,65
Smaltimento rifiuti	100	200	51,65
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)	100	200	103,00

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica, sul maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA %	MASSIMA %
Imposta comunale sugli immobili I.C.I.	50	100
Pubblicità	50	100
Affissioni	50	100
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	50	100
Smaltimento rifiuti	50	100
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)	50	100

3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per tutti i tributi si applicano, a decorrere dal 01/01/2007, gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura annua determinata con apposita deliberazione.

5. Per l'omessa comunicazione delle notizie o se l'errore non modifica l'imposta dovuta, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.

6. Trovano applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (Euro) ed il capo IV del presente regolamento.

Art. 24 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 25 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del tributo.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

8. Quando è prevista una misura sanzionatoria variabile tra un minimo ed un massimo, la sanzione è determinata dal funzionario individuato dal comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dall'art.7 del D.Lgs n° 472/97.

Art. 26 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 25, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 27 - Ravvedimento Operoso

(Art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 05-06/98 n. 203)

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

d) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore ad un anno.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel capo IV del presente regolamento.

CAPO VII - VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 28 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e dell'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica la riscossione dei tributi, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, si avvale dei seguenti procedimenti di riscossione:

a) Mediante versamento sul conto corrente postale intestato al tesoriere comunale;

b) Mediante versamento diretto presso il tesoriere comunale stesso.

2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta di ciascun tributo:

- con il sistema bancario presente in zona, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. L' I.C.I. può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata con il modello F/24 (art. 37 comma 55 del D. L. 04/07/06 n. 223 convertito in legge 04/08/06 n. 248).

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 1° grado. Dovrà essere comunicata tale evenienza.

5. Con determinazione del Sindaco i termini ordinari dei versamenti delle imposte e tasse, possono essere differiti per tutti i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali o per altri gravi motivi individuati nella medesima determinazione.

6. Tutti gli importi finali da pagare devono essere arrotondati all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Ciò vale sia per gli avvisi di accertamento che per il calcolo dell'ICI ordinaria.

Art. 29 - Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti effettuati per errore a Comune diverso e quelli eseguiti da un contitolare non saranno considerati regolarmente eseguiti in quanto potrebbero riferirsi ad altri immobili.

Art. 30 – Rimborsi – compensazioni e accollo.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a. 1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

7. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

8. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella misura annua determinata dall'Ente con separato provvedimento.

9. Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte, si osservano le disposizioni di cui all'art.1, comma 161,162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 31 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con separato provvedimento dell'Ente, sono stabiliti gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

2. L'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO VIII COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 32 - Compenso incentivante.

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10% delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Sono escluse, altresì, le entrate non tributarie.

Art. 33 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nonché per l'arredamento e per le spese di funzionamento dell'ufficio tributi nella misura compresa dal 40% al 60%;

b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa dal 40% al 60%.

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera b), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Norme finali

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 35 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, nonché il precedente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali, approvato con atto consiliare n. 90 del 28/12/1999.

Art. 36 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 37 - Entrata in vigore del regolamento.

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.

2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 38 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto comunale;

c) i regolamenti comunali.

Art. 39 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 40 - Tutela dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 41 - Spostamento termine di presentazione delle dichiarazioni o comunicazioni.

1. In analogia a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.L. 31/05/94 n°330 convertito dalla legge 27/07/94 n° 473, per il quale il versamento "il cui termine cade il sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo", anche le richieste dichiarazioni e comunicazioni, previste dalle norme tributarie, il cui termine di presentazione cade il sabato sono considerate tempestive se presentate il primo giorno lavorativo successivo.

.....OMISSIS.....

PER COPIA CONFORME
IL RESPONSABILE DEL TIBUTO
LOMBARDO CALOGERO